









QUESITI SULL'APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO DEL LAVORO AGILE

- 1) In una settimana lavorativa, i giorni di congedo ordinario e/o permessi Legge 104/92, inficiano la prevalenza settimanale?
- 2) In una settimana lavorativa in cui cade un giorno festivo, si possono fare 2 giorni di lavoro agile e 2 giorni di lavoro in presenza?
- 3) Lette le Faq n. 24 e n. 27, l'istituto dei permessi Legge 104/92 esula dal conteggio del calcolo della prevalenza; dunque, si può in una settimana eseguire la prestazione lavorativa con 2 giorni di lavoro in smart working, 2 giorni di presenza e 1 giorno ex L. 104/92?
- 4) Si realizza la prevalenza qualora il lavoratore avesse necessità di fruire i permessi previsti da contratto (es. permesso ex art. 25, permesso ex art. 26, donazione sangue, permesso lutto, ect.) nei giorni in cui, secondo il calendario, la prestazione è programmata in presenza?
- 5) Letto l'articolo 7, comma 2, delle Linee Guida e fissato un calendario settimanale in cui la prestazione lavorativa si realizza con due 2 giorni in lavoro agile e tre giorni in presenza, all'interno dell'accordo è possibile convenire che il calcolo della prevalenza avvenga su base mensile, al fine di conciliare eventuali esigenze dell'Ufficio?
- 6) Secondo la Faq 14, i giorni massimi smartabili sono 92 annuali, già al netto dei gg di congedo ordinario e RF. Se ne deduce che nel Trimestre ottobre/dicembre siano 25 i giorni smartabili, e non 23, in quanto 92 va diviso per 11 mesi e non 12;
- 7) Alcuni uffici stanno dando come fasce di reperibilità un orario frammentato. Ciò è a discrezione del Dirigente o è possibile concordare con i lavoratori anche un'unica fascia, senza pause, o con pausa più ridotta?
- 8) Ci sono i casi di part-time verticali, i quali nel trimestre ottobre/dicembre vengono penalizzati sul numero di gg. max smartabili, in quanto il part-time verticale si riferisce a mesi precedenti, ovvero a trimestri già trascorsi;

- 9) Si ribadisce, così come indicato nelle Linee Guida, che la funzione di "centralinista" non inficia l'opportunità di svolgere il lavoro in SW, soprattutto quando l'Amministrazione ha già messo a disposizione l'attrezzatura necessaria presso il domicilio del lavoratore;
- 10) Compilazione del cronoprogramma: alcune attività non sono quantificabili (i dati sono qualitativi e non quantitativi) e per altre non è possibile indicare una data finale se non ipotetica. È possibile compilare il cronoprogramma con indicazioni sui contenuti, come la descrizione delle attività e non necessariamente numerica?
- 11) E' corretto, da parte dei singoli uffici, non consentire lo svolgimento dell'attività in lavoro agile nelle giornate a ridosso dei fine settimana? Non si contravviene, così, alla rotazione delle presenze ed agli accordi con i singoli dipendenti?
- 12) Si ha copertura assicurativa nei giorni di lavoro agile, alla stessa stregua di quelli in presenza?
- 13) Il Personale "fragile" può considerarsi esonerato dalla sottoscrizione del contratto individuale di Lavoro Agile?
- 14) All'art. 7, comma 10 delle Linee guida, ove si disciplina la presenza in sede su convocazione dell'Amministrazione, si afferma, fra l'altro, che "il rientro in sede non comporta il diritto al recupero delle giornate di lavoro non fruite ma può essere tenuto in conto nel calcolo della prevalenza del lavoro in presenza rispetto al lavoro a distanza". Si tratta di un calcolo che si fa su base settimanale, mensile, annuale? Questo potrebbe presupporre che, in determinate circostanze come quella enunciata, si possa arrivare a modificare il "calendario" in cui è dettagliata distribuzione dei giorni tra quelli in presenza e quelli in modalità agile?

Roma, 27 settembre 2022

S. Di Folco F. Amidani U. Cafiero C. Visca M. Centorbi